



Prot. 526/08

Roma, 17 settembre 2008

**AI MINISTERO DEL LAVORO E  
DELLA PREVIDENZA SOCIALE**  
Direzione Generale per le politiche sociali

**INPDAP**  
Direzione Centrale Pensioni  
Ufficio I - Normativa

Oggetto: **RISCATTO DEGLI ANNI DI STUDIO**

La Federazione Nazionale Collegi Tecnici di Radiologia Medica

#### **PREMESSO**

- che a fronte del ripetuto disconoscimento ad opera dell'INPDAP del diritto al riscatto del periodo di studi per il conseguimento degli attestati per l'esercizio professionale conseguiti sotto la vigenza della L. 4 agosto 1965 n. 1103 si è ripetutamente rivolto, per il tramite di questa Federazione, al Ministero del Lavoro sollecitando gli interventi di politica legislativa utili alla definizione di una previsione e/o modifica normativa che consenta il riconoscimento del diritto degli iscritti, senza tuttavia ad oggi ottenere alcunché;

#### **CONSIDERATO**

- come la normativa attualmente vigente in materia di riscatto degli anni di studio (L. 274/91, art. 8) appaia irragionevolmente discriminatoria e contraria al buon andamento della pubblica amministrazione, laddove ammette al riscatto i periodi corrispondenti alla durata legale dei corsi di formazione professionale solamente se seguiti dopo il conseguimento del titolo di studio di istruzione secondaria superiore, e ciò attesa la differenziazione di trattamento esistente rispetto ad altre categorie professionali;

- come tale irragionevole disparità di trattamento appaia evidente rispetto ad altra categoria professionale, pur operante nel medesimo campo dell'attività sanitaria, qual è quella delle infermiere professionali munite del diploma rilasciato da scuola convitto, per le quali l'art.24 L. 22-11-1962, n. 1646 prevede la possibilità di riscattare anche il biennio corrispondente al corso di studio presso la scuola convitto, nonostante che per l'ammissione alle scuole-convitto il testo unico delle leggi sanitarie (R.D. 27-7-1934, n. 1265, art. 35) prescriva, come titolo di studio di base, la licenza di scuola media inferiore;

- che, a seguito dell'intervento della Corte Costituzionale, 22 giugno-7 luglio 1988, n. 765, la medesima possibilità è stata estesa alle vigilatrici d'infanzia;

- che in realtà un'indagine sistematica dei dati normativi e giurisprudenziali a disposizione rende possibile addivenire alla conclusione della piena possibilità per il TSRM di riscattare gli anni di studio a prescindere dal possesso del titolo di istruzione secondaria;

- che la giurisprudenza della Corte dei Conti - sulla scorta dei principi già enucleati dalla giurisprudenza della Corte Costituzionale - ha provveduto a parificare la situazione sostanziale dei TSRM ai fini pensionistici, prevedendo il riscatto dei corsi di studio corrispondenti al diploma professionale prescritto per l'assunzione in carriera con la qualifica professionale richiesta, anche onde evitare discriminazioni con professioni che tale obbligo non richiedono (basti citare Corte dei Conti Sez. Giur. Reg. Lombardia, sent. n. 24 del 10-01-1996, Galliani c. Ministero del tesoro (p.d. 407180), secondo cui «*la normativa recente e le stesse pronunzie della Corte Costituzionale tendono ad adeguare la disciplina del riscatto del periodo di studi precedente l'immissione nei ruoli dell'ente locale di appartenenza, al più esteso e generale quadro della formazione professionale, ampliando la portata dell'art. 69 del R.D. n. 680 del 1938, che circoscriveva tale possibilità alla sola laurea o titolo equipollente; di conseguenza, va riconosciuto il diritto a riscatto del periodo di studi per il conseguimento del diploma di tecnico di radiologia medica, necessario per l'accesso al rispettivo ruolo organico dell'ente ospedaliero*»);

- che il D.Lgs. 30 aprile 1997, n. 184, in attuazione della delega conferita dall'articolo 1, comma 39, della L. 8 agosto 1995, n. 335, in materia di ricongiunzione, di riscatto e di prosecuzione volontaria ai fini pensionistici, all'art. 2 co. 2 espressamente prevede: «*sono riscattabili, in tutto o in parte, a domanda dell'assicurato, (...) , i periodi corrispondenti alla durata dei corsi legali di studio universitario a seguito dei quali siano stati conseguiti i diplomi previsti dall'articolo 1 della [legge 19 novembre 1990, n. 341](#)*»; ebbene, il detto articolo 1 della legge 19 novembre 1990, n. 341, cui si fa rinvio, a sua volta annovera, tra i titoli universitari, anche i *diplomi universitari*;

- che con il D.M. 27 luglio 2000, - recante disposizioni in merito alla “*Equipollenza di diplomi e di attestati al diploma universitario di tecnico sanitario di radiologia medica, ai fini dell'esercizio professionale e dell'accesso alla formazione post-base*” (pubblicato nella Gazz. Uff. 16 agosto 2000, n. 190) - , si è provveduto alla individuazione, come parimenti avvenuto per altre categorie professionali, dei titoli riconosciuti equipollenti, ai sensi dell'art. 4 co. 1 della legge n. 42 del 1999, al diploma universitario di tecnico sanitario di radiologia medica di cui al decreto 26 settembre 1994, n. 746 del Ministro della sanità: l'art. 1 del D.M. 27/07/2000, espressamente, equipara i diplomi e gli attestati conseguiti in base alla normativa precedente, di cui alla L. 1103/65, al *diploma universitario* di tecnico sanitario di radiologia medica di cui al vigente decreto 26 settembre 1994, n. 746;

- che dalla correlazione delle norme di cui al D.Lgs. 184/97 e del D.M. 27/07/2000 testè citate è possibile, pertanto, evincere la piena possibilità per il TSRM di riscattare gli anni di studio a prescindere dal periodo di frequenza della scuola di formazione professionale.

- che appare pertanto discriminatorio, nella comune area del pubblico impiego, il differente trattamento riservato dal legislatore della 274/91 per il riscatto dei periodi di studio necessariamente intrapresi per l'assunzione in servizio, rispetto a quanti è toccato in sorte di ricadere sotto la vigenza della L. 1103/65;

- che la legislazione in materia di riscatto è andata via via evolvendosi nel senso di concedere alla preparazione professionale acquisita ogni considerazione ai fini di quiescenza, onde poter immettere nelle carriere, in vista del dettato dell'art. 97 Cost., personale idoneo per preparazione e cultura, altrimenti svantaggiato per l'ingresso nelle Pubbliche Amministrazioni;

**TANTO PREMESSO E CONSIDERATO**

- nell'attuale difetto di una disciplina specifica sul punto e nella ineluttabilità di un'interpretazione della normativa attualmente vigente conforme al suddetto senso a fronte delle suesposte considerazioni

**CHIEDE**

ed invita codesti Enti ed organi affinché provvedano a rinvenire gli strumenti utili per risolvere la problematica evidenziata ed evitare così il ricorso alle vie giudiziali.

UL

**Il Presidente**

(TSRM Dr. Giuseppe Brancato)

